

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 20/10/2025

FATTO

A. In relazione a n. 2 contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto (stipulato in data 23/12/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 28/02/2025), l'altro con delegazione di pagamento (stipulato in data 29/12/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 29/02/2024), il ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso degli oneri commissionali non maturati, per complessivi € 1.739,00 in relazione al contratto di finanziamento contro cessione del quinto ed € 817,65 in relazione al contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento, il tutto oltre interessi legali e spese di lite.

B. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo: in via preliminare, che il Giudice di Pace di Palermo, con ordinanza del 12/10/2024, ha sospeso un giudizio intrapreso dalla resistente al fine di far dichiarare la illegittimità della decisione n. 11644/2023 del Collegio di Palermo, rimettendo la questione dell'interpretazione dell'art 16 della direttiva 2008/48 innanzi alla CGUE; il difetto di legittimazione passiva con riguardo alla richiesta di rimborso ai costi di intermediazione poiché riferiti alla provvigione dell'intermediario del credito integralmente corrisposta a quest'ultimo; in ogni caso, la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, aventi natura up front; la congruità dell'importo riconosciuto in conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione, rispettivamente pari a € 180,00 e € 120,00; per il contratto assistito da delegazione di pagamento, il riconoscimento dei costi di incasso rata, non maturati, pari a € 98,40, al netto dell'importo una tantum di € 18,00 "riconosciuto dal cliente all'ATC quale rimborso dei costi dalla stessa sostenuti per dare seguito all'operazione di finanziamento". Pertanto, l'intermediario chiede: in via preliminare, di sospendere il procedimento in

attesa delle determinazioni della CGUE; in subordine, di rigettare il ricorso e di dichiarare la congruità e la legittimità dei rimborsi già effettuati.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Preliminarmente, il Collegio è chiamato a esaminare l'eccezione di sospensione dell'odierno procedimento, sollevata dall'intermediario convenuto, in ragione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea circa la corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 disposto dall'Autorità giudiziaria ordinaria. A sostegno di quanto affermato, l'intermediario ha prodotto in sede di controdeduzioni l'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12/10/2024 che ha disposto la rimessione alla CGUE della questione interpretativa sopra citata e ulteriori provvedimenti con i quali alcuni uffici giudiziari hanno disposto la sospensione di giudizi su analoga questione in considerazione del rinvio pregiudiziale.

Ciò premesso, si rammenta che le "Disposizioni ABF" (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione del procedimento, né sembrerebbe venire in rilievo una "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio.

Pertanto, il Collegio – in linea con il consolidato orientamento dei Collegi territoriali (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025; Collegio di Bari, decisione n. 2913/2025; Collegio di Napoli, decisione n. 4327/2025, Collegio di Bologna, decisione n. 5695/2025, Collegio di Palermo, decisione n. 4855/2025, Collegio di Milano, decisione n. 5397/2025) – ritiene che la richiesta di sospensione formulata dall'intermediario non possa trovare accoglimento.

3. Con una seconda eccezione preliminare, il resistente contesta il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla richiesta di rimborso ai costi di intermediazione poiché riferiti alla provvigione dell'intermediario del credito integralmente corrisposta a quest'ultimo.

Sul punto, si deve osservare che, nella specie, il consumatore sta chiedendo la restituzione di somme indebitamente versate in sede di estinzione anticipata, assumendo che, in quel momento, avrebbe pagato più del dovuto in quanto nel conteggio estintivo si sarebbero dovuti conteggiare, ex art. 125-sexies t.u.b., dei rimborsi che invece non sono stati considerati. Orbene, ciò che si deve osservare, prima ancora di entrare nel merito, è che, se l'assunto del consumatore si rivelasse fondato, si sarebbe di fronte a un pagamento almeno in parte non dovuto, con conseguente nascita di un obbligo restitutorio gravante su chi ha incassato le somme e a favore di colui che le ha pagate (nello stesso senso, sia pure in relazione alla diversa fattispecie della cessione del rapporto di finanziamento, cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 6816/18). Il fatto che l'intermediario possa avere in precedenza girato a terzi parte delle somme ricomprese nel costo totale del credito resta quindi in questa sede irrilevante e non consente di escludere la sua legittimazione passiva. In questo senso si è del resto già espresso questo Collegio, rilevando che "l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b." (Collegio di Bari, decisione n. 10740/2024; decisione n. 6856/2023; decisione n. 23783/18).

4. Nel merito, il Collegio rileva che i contratti sono stati stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

5. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro

cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

6. L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che, le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

7. In particolare, per entrambi i contratti, il Collegio, conformemente ai propri precedenti (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 10169/2024; decisione n. 2913/2024; decisione n. 10740/2024) accerta la natura recurring delle commissioni di gestione e dei costi di incasso rate; di contro, hanno natura up front le commissioni di attivazione e le provvigioni all'intermediario.

8. Orbene, con riferimento al contratto di finanziamento contro cessione del quinto, in base ai criteri sopra illustrati, il ricorrente ha diritto al rimborso di € 1.113,00 come emerge dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4.720%
-----	---	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60.00%
- in proporzione alla quota interessi	38.40%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	▼	▼			▼	
	comm. di attivazione (up front)	€ 1,152.36	€ 691.42	€ 442.46		€ 442.46
	comm. di gestione (recurring)	€ 300.00	€ 180.00	€ 115.19	€ 180.00	€ 0.00
	prov. Intermediario (up front)	€ 1,746.00	€ 1,047.60	€ 670.40		€ 670.40
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1,113
interessi legali	1

9. Con riguardo al contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento, in base ai criteri sopra illustrati, il ricorrente ha diritto al rimborso di € 496,00 come emerge dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	84
rate scadute	▶	36
rate residue		48

TAN	▶	4.495%
-----	---	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	57.14%
- in proporzione alla quota interessi	34.39%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	▼	▼			▼	
	commissioni attivazione (up front)	€ 803.88	€ 459.36	€ 276.45		€ 276.45
	commissioni di gestione (recurring)	€ 210.00	€ 120.00	€ 72.22	€ 120.00	€ 0.00
	prov. intermediario (up front)	€ 609.00	€ 348.00	€ 209.43		€ 209.43
	costi incasso rate (recurring)	€ 190.20	€ 108.69	€ 65.41	€ 98.40	€ 10.29
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 496
interessi legali	1

10. D'altra parte, non è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza legale, stante il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.609,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI